

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI SCOPO

### TRA

- **Il Comune di Gombito**, rappresentato dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Dr. Matteo Malvicini;

### E

- **Il Dott./La Dott.ssa [\_\_\_\_\_], in qualità di titolare della Farmacia di [ ];**

*Si conviene e si stipula quanto segue:*

#### **Art. 1 - Oggetto e Vincolo di Scopo**

- Il Comune concede in comodato d'uso gratuito (art. 1803 c.c.) il locale di proprietà comunale posto al piano terra, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 2, Mappale 306, Subalterno 506 (ambiente unico di circa 21 mq, con accesso dal porticato).
- Il locale ha il vincolo tassativo ed esclusivo di destinazione ad uso Dispensario Farmaceutico Comunale, a tutela e supporto assistenziale della cittadinanza locale.

#### **Art. 2 - Durata e Orario Minimo**

- Il contratto ha una durata di anni 3 (tre) dalla firma, senza rinnovo automatico.
- Il Comodatario si impegna a garantire l'apertura al pubblico per un livello minimo di un giorno alla settimana per tre ore complessive.
- L'articolazione oraria definitiva è subordinata alla formale autorizzazione dell'ATS Val Padana.

#### **Art. 3 - Totale Gratuità ed Esenzione Spese (Deroga art. 1808 c.c.)**

- Il comodato è completamente gratuito: non è dovuto alcun canone o rimborso forfettario all'Ente.
- In deroga all'art. 1808, comma 1, c.c., le spese per le utenze (riscaldamento, luce, acqua) sono interamente assunte dal Comune di Gombito, quale misura di sussidiarietà sociale per garantire la sopravvivenza del servizio.

#### **Art. 4 - Custodia e Manutenzioni**

- Il Comodatario riceve il locale in buono stato e si impegna a restituirlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.
- La pulizia ordinaria e la gestione delle attrezzature farmaceutiche sono a carico del Comodatario. La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti spetta al Comune.
- È vietato eseguire modifiche strutturali senza autorizzazione scritta del Comune.

#### **Art. 5 - Divieto di Cessione**

- È fatto assoluto divieto al Comodatario di cedere il contratto o di concedere a terzi, a qualunque titolo (sub-comodato o locazione), l'uso del locale comunale.

#### **Art. 6 - Responsabilità e Assicurazione**

- Il Comodatario risponde in via esclusiva dei danni a persone o cose connessi allo svolgimento dell'attività farmaceutica e professionale nei locali, manlevando il Comune da ogni pretesa.
- Il Comodatario deve possedere una idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).

**Art. 7 - Clausola Risolutiva Espressa e Foro**

- Il Comune ha diritto di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) in caso di: mutamento della destinazione d'uso, sub-comodato a terzi, o interruzione ingiustificata del servizio per oltre 15 giorni.
- Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

**Art. 8 – Rinvio**

- Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice Civile sul comodato e la legislazione farmaco-sanitaria, nazionale e della Regione Lombardia, vigente in materia.

<b>Per il Comune di Gombito</b>	<b>Per la Farmacia</b>
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>	<b>IL COMODATARIO</b>
F.to _____	F.to (Dott./Dott.ssa [_____])